

ATTUALITÀ

Pur essendo ancora allo stadio di proposta, la direttiva che pubblichiamo lascia chiaramente intravedere gli orientamenti innovativi della CEE, la cui attenzione non è più rivolta alla sola risorsa acqua – con l'obiettivo limitato di mantenerne una qualità adeguata a soddisfare determinati usi – ma agli interi ecosistemi acquatici, dei quali occorre garantire una qualità ecologica globale: dell'acqua, dell'ambiente fisico e delle componenti biotiche.



CEE: VERSO UNA QUALITÀ ECOLOGICA GLOBALE

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla qualità ecologica delle acque

(94/C 222/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(93) 680 def. - 94/0152(SYN)

(Presentata dalla Commissione l'8 luglio 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il Quinto programma comunitario di azione in materia ambientale, approvato dalla risoluzione del Consiglio del 1° febbraio 1993⁽¹⁾, auspica la conservazione della natura delle risorse naturali;

considerando che, nelle conclusioni del seminario ministeriale sulla politica comunitaria delle acque, tenutosi a Francoforte nel 1988, è stata sottolineata la necessità di una legislazione comunitaria sulla qualità ecologica, i cui contenuti specifici dovrebbero essere elaborati a livello nazionale o regionale;

considerando che, nella sua risoluzione del 28 giugno 1988⁽²⁾, il Consiglio ha chiesto alla Commissione di presentare proposte volte a migliorare la qualità ecologica delle acque superficiali della Comunità;

considerando che è necessario adottare misure volte a proteggere le risorse superficiali di acqua dolce soggette alle sempre maggiori sollecitazioni connesse alla costante crescita della domanda di acque di buona qualità destinate ad usi diversi e volte a salvaguardare gli ecosistemi e ad assicurare il necessario approvvigionamento di acqua potabile di buona qualità;

⁽¹⁾ GU n. C 138 del 17.5.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 209 del 9.8.1988, pag. 3.

considerando che, conformemente al principio della sussidiarietà, sono necessari un'azione e un inquadramento comunitari per stabilire principi generali volti a garantire la permanente disponibilità di quantitativi sufficienti di acqua dolce superficiale di buona qualità, per coordinare le iniziative intraprese dagli Stati membri e per migliorare la qualità delle acque superficiali, in particolare per onorare gli impegni internazionali della Comunità, per contribuire alla soluzione dei problemi posti dall'inquinamento transfrontaliero e per tutelare il potenziale ricreativo delle acque superficiali della Comunità;

considerando che le norme o gli obiettivi di qualità delle attuali risorse idriche superficiali della Comunità si applicano soltanto a talune acque superficiali e disciplinano soltanto aspetti limitati della qualità delle acque;

considerando che dall'esperienza risulta che, nonostante gli sforzi compiuti dalla Comunità e dagli Stati membri per controllare l'inquinamento dell'acqua, la proporzione di acque costiere e di estuari danneggiati dall'inquinamento è in aumento e che continua a costituire un problema per le acque interne;

considerando che sono necessari un quadro complessivo e misure che riguardino tutti gli aspetti della qualità delle acque, al fine di proteggere le acque della Comunità da un ulteriore deterioramento e conseguire l'obiettivo di un elevato grado di protezione ambientale previsto nel trattato;

considerando che le disposizioni relative a tutti gli aspetti della qualità delle acque superficiali devono tener conto della necessità di garantire condizioni di concorrenza eque nel settore energetico;

considerando che tali misure si debbono applicare a tutte le acque superficiali degli Stati membri, incluse le acque territoriali, e le acque interne, ma escludendo, per ragioni pratiche, le vie d'acqua artificiali che costituiscono parte di un sistema di raccolta delle acque reflue e le acque di dimensioni irrilevanti che non hanno effetti significativi sulla qualità di altre acque;

considerando che è necessario determinare gli attuali livelli di inquinamento delle acque superficiali e redigere gli inventari delle varie fonti di inquinamento e degli altri fattori antropici che danneggiano la qualità delle acque per poter adottare misure atte a migliorare la qualità dell'acqua; che, inoltre, per permettere la comparabilità dei dati dei vari Stati membri, la Commissione deve definire le relative specificazioni tecniche;

considerando che deve essere stabilita una definizione comune di qualità ecologica e di buona qualità ecologica; che devono essere fissati obiettivi operativi in materia di

qualità ecologica, in modo da assicurare la disponibilità di acque di buona qualità per far fronte alle necessità degli ecosistemi e a tutte le altre esigenze, in particolare la produzione di acqua potabile; che, in conformità con il principio della sussidiarietà, tali obiettivi sono più opportunamente individuati e adottati dagli Stati membri;

considerando che occorre mantenere il buon livello di qualità ecologica delle acque ove questo già esiste; che gli Stati membri possono individuare zone ad alto interesse ecologico nelle quali si deve mantenere o raggiungere un'elevata qualità ecologica delle acque;

considerando che, tenendo conto delle attuali disposizioni comunitarie, gli Stati membri debbono tendere a conseguire obiettivi operativi definendo e attuando le necessarie misure nell'ambito di programmi integrati volti a migliorare la qualità dell'acqua;

considerando che sia il pubblico in generale che i singoli responsabili di attività inquinanti debbono essere adeguatamente informati delle misure previste e dei progressi compiuti nel miglioramento della qualità delle acque superficiali e che essi devono essere in grado di contribuire al processo decisionale esprimendo le loro opinioni prima che siano adottate decisioni definitive sulle misure necessarie;

considerando che, per taluni settori, si può ritenere più opportuno indurre i necessari cambiamenti di comportamento e di tendenza con strumenti economici piuttosto che con disposizioni giuridiche vincolanti;

considerando che gli Stati membri interessati devono intervenire in maniera concertata nei casi in cui attività inquinanti di uno Stato membro danneggiano la qualità delle acque di altri Stati membri; che, in assenza di un accordo in tali casi, deve essere istituita una procedura che assicuri il conseguimento degli obiettivi della direttiva;

considerando che, in taluni casi, per ragioni pregresse e a causa dell'inquinamento generato da paesi terzi, può risultare difficile o impossibile rispettare gli obiettivi di qualità ecologica delle acque; che dovrebbe essere prevista un'appropriata procedura per far sì che gli Stati membri prevenivano l'ulteriore deterioramento della qualità delle acque;

considerando che, in taluni casi, le condizioni naturali possono rendere molto difficile il miglioramento della qualità ecologica delle acque superficiali; che la qualità di tali acque deve essere mantenuta;

considerando che gli Stati membri devono effettuare i necessari controlli e provvedere alla necessaria sorveglianza in modo da assicurare che le misure da adottare siano eseguite e abbiano gli effetti voluti sulla qualità delle

acque;

considerando che, a causa della natura procedurale della presente direttiva, è importante che la Commissione, gli Stati membri e il pubblico siano in grado di seguire, attraverso apposite relazioni, l'evoluzione e i progressi compiuti per il miglioramento della qualità delle acque superficiali della Comunità nel suo insieme;

considerando l'opportunità di istituire un comitato per assistere la Commissione nelle materie relative all'attuazione della presente direttiva;

considerando che il progresso tecnico impone un adattamento rapido delle specificazioni tecniche di cui agli allegati della presente direttiva; che, al fine di facilitare l'introduzione delle necessarie misure, deve essere stabilita la procedura in base alla quale la Commissione può procedere agli adattamenti con l'assistenza del comitato istituito dalla presente direttiva.

considerando che l'attuazione dei programmi adottati a norma della presente direttiva deve assicurare un livello di protezione delle acque superficiali quanto meno equivalente a quello stabilito dalla direttiva 78/659/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE ⁽²⁾, e dalla direttiva 79/923/CEE ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 91/692/CEE; che tali direttive devono quindi essere abrogate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva ha per oggetto l'adozione in ogni Stato membro di misure di controllo dell'inquinamento delle acque superficiali proveniente da fonti puntuali, da fonti diffuse o causato da altri fattori antropici aventi effetti negativi sulla qualità delle acque superficiali.

Le suddette misure mirano a mantenere e migliorare la qualità ecologica delle acque superficiali comunitarie, con il fine ultimo di ottenere una buona qualità ecologica.

2. Fatto salvo l'articolo 18, la presente direttiva non osta all'attuazione delle disposizioni contenute in altre direttive sulla protezione delle acque.

⁽¹⁾ GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 10.11.1979, pag. 47.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva:

1) La qualità ecologica dell'acqua è un'espressione generale della struttura e della funzione della comunità biologica, tenuto conto dei fattori naturali geomorfologici, geografici e climatici, nonché delle condizioni fisiche e chimiche, in particolare quelle risultanti da attività umane. Devono essere prese in considerazione anche le caratteristiche estetiche dell'area.

La qualità ecologica dell'acqua è determinata dallo stato degli elementi pertinenti elencati nell'allegato I.

2) La buona qualità ecologica dell'acqua è la qualità adeguata alle esigenze dell'ecosistema, tenuto conto dell'esigenza di mantenere la capacità di autopurificazione, e rispondente agli elementi indicati nell'allegato II.

3) Per "elevata qualità ecologica" dell'acqua si intende la qualità propria di un dato ecosistema sul quale - secondo dati certi - le attività umane non esercitano un influsso significativo.

4) Per "acque superficiali comunitarie" si intendono tutte le acque superficiali presenti nel territorio di ciascuno Stato membro, nonché le acque interne e il mare territoriali ai sensi del diritto internazionale.

5) Per "migliore pratica ambientale" si intende l'insieme delle regole definite all'allegato III.

6) Per "migliore tecnologia disponibile" si intende l'insieme delle regole definite all'allegato IV.

Articolo 3

Sistema di misurazione e di sorveglianza

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di misurazione e di sorveglianza per la determinazione della qualità ecologica delle acque superficiali.

2. Gli Stati membri determinano per la prima volta entro il 31 dicembre 1998 la qualità ecologica delle acque superficiali della Comunità ed effettuano successivamente tale operazione ogni tre anni.

3. Per la prima determinazione della qualità ecologica, gli Stati membri utilizzano i metodi di misurazione e sorveglianza più conformi alle disposizioni dell'allegato V della presente direttiva, per le operazioni successive essi si conformano alle norme tecniche che la Commissione stabilirà entro il 31 dicembre 1999 secondo la procedura di cui all'articolo 16. Tali norme devono garantire, tra l'altro, la comparabilità dei dati dei controlli e delle

determinazioni della qualità ecologica delle acque.

4. L'Agenzia europea dell'ambiente fornirà le informazioni obiettive necessarie alla definizione delle norme tecniche di cui al precedente paragrafo 3.

Articolo 4

Rilevamento delle fonti di inquinamento

1. Gli Stati membri procedono all'identificazione e alla valutazione qualitativa e quantitativa delle fonti d'inquinamento puntuali e diffuse delle acque superficiali della Comunità. Essi valutano anche altri eventuali fattori antropici che hanno o che possono avere effetti negativi sulla qualità ecologica delle acque superficiali. Le relative norme tecniche sono stabilite dalla Commissione entro il 31 dicembre 1996 secondo la procedura di cui all'articolo 16.

2. La prima valutazione è effettuata entro il 31 dicembre 1998. Successivamente le valutazioni avranno luogo ogni tre anni.

3. L'Agenzia europea dell'ambiente fornisce le informazioni obiettive necessarie per stabilire le norme tecniche di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Obiettivi operativi

1. Gli Stati membri definiscono entro il 31 dicembre 1998, per tutte le acque superficiali comunitarie che si trovano sul loro territorio o che sono soggette alla loro sovranità o giurisdizione, obiettivi specifici per garantire una buona qualità ecologica dell'acqua.

2. Per le acque attualmente contraddistinte da buona qualità ecologica, gli obiettivi specifici sono definiti in modo da mantenere intatta tale qualità.

3. Per le acque attualmente contraddistinte da qualità ecologica buona o elevata e situate in zone che gli Stati membri hanno individuato come "zone di grande interesse ecologico" gli obiettivi sono definiti in modo che venga mantenuta intatta o raggiunta un'elevata qualità ecologica.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di tali zone entro il 31 dicembre 1998.

4. Gli obiettivi operativi riguardano gli elementi che hanno un'influenza significativa sulla qualità dell'acqua.

Articolo 6

Programmi integrati

1. Gli Stati membri emanano, pubblicano e attuano

programmi integrati intesi a migliorare la qualità delle acque superficiali comunitarie con lo scopo finale di conseguire obiettivi specifici da essi stabiliti, in conformità dell'articolo 5, relativamente alle acque interessate. Per quanto riguarda le acque già caratterizzate da buona qualità ecologica, gli Stati membri provvedono ove occorre affinché gli obiettivi specifici continuino ad essere rispettati.

2. I programmi integrati comprendono gli elementi elencati nell'allegato VI e sono adottati e comunicati alla Commissione prima dell'inizio del periodo cui si riferiscono.

3. Il primo programma integrato riguarderà il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001. Esso sarà seguito da programmi successivi di sei anni, il primo dei quali sarà quello relativo al 2002 - 2007.

4. Ciascun programma viene rivisto e, se necessario, modificato ogni qualvolta l'introduzione di nuove attività o l'ampliamento delle attività esistenti abbiano un'influenza significativa sulla qualità ecologica dell'acqua.

Articolo 7

Informazione e consultazione delle popolazioni

1. Gli Stati membri informano le popolazioni interessate dei risultati ottenuti a norma degli articoli 3 e 4 e accordano ad esse un periodo di almeno due mesi durante il quale possono presentare osservazioni sui programmi di cui all'articolo 6 prima che questi siano adottati.

2. Nel caso in cui i programmi vengano modificati, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, la consultazione del pubblico di cui al presente articolo è obbligatoria solo nei casi in cui i cambiamenti proposti possono provocare effetti negativi e rilevanti sui risultati previsti dal programma modificato.

3. Gli Stati membri informano le popolazioni interessate dei programmi che hanno adottato e dei motivi che ne hanno determinato l'adozione.

4. Quando adottano o modificano i programmi in conformità dell'articolo 6, gli Stati membri informano le popolazioni nei modi opportuni.

Articolo 8

Strumenti

1. Gli Stati membri provvedono affinché le misure e le pratiche previste nel quadro dei programmi integrati siano giuridicamente vincolati per le persone fisiche e per le persone giuridiche, pubbliche o private.

2. In alternativa all'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri possono, in settori specificati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 16, servirsi di strumenti economici per indurre le persone fisiche e le imprese pubbliche e private a conformarsi alle disposizioni della presente direttiva. Il presente paragrafo lascia impregiudicata l'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Articolo 9

Acque deteriorate dall'inquinamento proveniente da altri Stati membri

1. Qualsiasi Stato membro il quale ritenga che le proprie acque siano deteriorate da inquinamento proveniente da uno o più Stati membri, può notificare i relativi dati allo Stato membro o agli Stati membri interessati e alla Commissione.

A seguito di tale notifica, gli Stati membri interessati tengono consultazioni formali per verificare se l'inquinamento transfrontaliero abbia un effetto significativo sulla qualità ecologica delle acque e, in tale caso, applicare congiuntamente gli articoli da 3 a 8 della presente direttiva.

2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non consentono di raggiungere un accordo in tempo utile per rispettare il termine di cui agli articoli da 3 a 6, gli Stati membri interessati sottopongono la questione alla Commissione e forniscono in proposito tutte le necessarie informazioni.

Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione adotta quanto prima una decisione, se necessario stabilendo un programma ai sensi dell'articolo 6, secondo la procedura di cui all'articolo 16, e notifica la decisione agli Stati membri stessi.

Articolo 10

Acque minori di importanza trascurabile

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di individuare le seguenti acque superficiali affinché siano escluse dal campo d'applicazione dalla presente direttiva:

- a) canali facenti parte di un sistema di acque reflue;
- b) acque che rientrano in una delle seguenti categorie:
 - laghi o gruppi di laghi tra loro collegati, con una superficie totale inferiore a 1 km², isolati dal punto di vista idrologico dalle altre acque superficiali;
 - acque dolci o salmastre, compresi i loro affluenti, che riversano, in media nel lungo periodo, meno di 20 Mio di m³ all'anno nelle acque marine, ove si possa dimo-

strare, per tutte le sostanze inquinanti, che le acque escluse, considerate singolarmente o insieme alle altre acque escluse dallo Stato membro, non riversano nelle acque riceventi un carico di inquinamento antropogenico superiore al 5 % dell'inquinamento totale di origine antropogenica dello stesso Stato membro;

- altre acque dolci che riversano, in media nel lungo periodo meno di 2 Mio di m³ all'anno in acque dolci o salmastre, compresi i laghi che sono parte o formano un sistema fluviale, ove si possa dimostrare, per tutte le sostanze inquinanti, che le acque escluse, considerate singolarmente o insieme alle altre acque escluse dello Stato membro, non riversano nelle acque riceventi, comprese le zone a valle, un carico di inquinamento antropogenico superiore al 5 % dell'inquinamento totale di origine antropogenica dello stesso Stato membro.

2. Gli Stati membri informano entro il 31 dicembre 1998 la Commissione in merito alle acque individuate ai sensi del paragrafo 1, dichiarando le ragioni delle loro esclusioni. Le modalità specifiche di tale informazione sono definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 16.

Articolo 11

Casi in cui il miglioramento della qualità ecologica risulta difficile

1. Allorché risulti estremamente difficile o addirittura impossibile migliorare la qualità ecologica delle acque a causa di un forte inquinamento prodotto nel passato, per esempio nei porti o a causa di inquinamento causato da paesi terzi, lo Stato membro interessato informa al riguardo la Commissione entro il 31 dicembre 1998, indicando i limiti geografici esatti delle acque in questione e la natura dei problemi incontrati. Le modalità specifiche di tale informazione sono definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 16.

2. Gli Stati membri adottano misure efficaci, ivi compresa l'applicazione delle migliori pratiche ambientali e delle migliori tecnologie disponibili a tutte le relative fonti di inquinamento, onde impedire il deterioramento della qualità delle acque in questione. Essi forniscono a tal riguardo alla Commissione informazioni specifiche nella relazione prevista dall'articolo 14.

Articolo 12

Casi in cui le condizioni naturali sono sfavorevoli

1. Gli Stati membri possono designare ecosistemi parti-

colari nei quali, per ragioni naturali, è molto difficile migliorare la qualità ecologica delle acque superficiali.

2. Gli Stati membri notificano tali ecosistemi alla Commissione entro il 31 dicembre 1998 e hanno l'obbligo di indicare i limiti geografici esatti e le condizioni naturali che impediscono il miglioramento della qualità ecologica delle acque. Le modalità specifiche di tale notifica sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 16.

3. Gli Stati membri adottano misure efficaci, ivi compresa l'applicazione delle migliori pratiche ambientali e delle migliori tecnologie disponibili a tutte le pertinenti fonti di inquinamento, onde preservare la qualità delle acque di questi particolari ecosistemi. Essi informano in maniera specifica la Commissione sulla loro azione nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14.

Articolo 13

Ispezioni, controlli e verifiche

Gli Stati membri effettuano ispezioni, controlli e verifiche sull'applicazione delle presente direttiva.

Articolo 14

Relazioni

1. Ogni tre anni gli Stati membri trasmettono informazioni alla Commissione sull'applicazione della presente direttiva nella forma di una relazione settoriale riguardante anche le altre direttive comunitarie in materia. Tale relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario e lo schema sono trasmessi agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo oggetto della relazione. La relazione viene trasmessa alla Commissione nei nove mesi successivi alla fine del periodo triennale cui si riferisce.

La prima relazione riguarda gli anni 1999, 2000 e 2001.

Nei nove mesi successivi alla ricezione delle relazioni degli Stati membri, la Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'attuazione della presente direttiva.

2. Gli Stati membri forniscono quanto prima, e comunque entro tre mesi, i dati complementari eventualmente chiesti dalla Commissione. Qualora non esistano o non siano disponibili tali dati, la Commissione può disporre un'indagine ai sensi dell'articolo 13.

3. L'ottemperanza dell'obbligo di presentare le summenzionate relazioni non esonera gli Stati membri da analoghi

obblighi di comunicazione scaturenti dalle disposizioni del trattato, in particolare da quelli derivanti dalle norme sugli aiuti di Stato.

Articolo 15

Modifiche della direttiva

La Commissione con la procedura di cui all'articolo 16, può modificare gli allegati della presente direttiva ed adeguarli al progresso tecnico e scientifico e al mutamento delle condizioni d'applicazione.

Articolo 16

Istituzione di un comitato

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una diversa decisione entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 17

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1997. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise

dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative e nazionali da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

Abrogazione

Le direttive 78/659/CEE e 79/923/CEE sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

Qualità ecologica dell'acqua - Definizioni operative

La qualità ecologica degli ecosistemi acquatici è determinata dallo stato degli elementi rappresentativi dell'elenco fornito di seguito che risultano pertinenti alle singole acque considerate.

1. Ossigeno disciolto.
2. Concentrazione di sostanze tossiche o dannose nell'acqua, nei sedimenti e nel biota.
3. Livelli delle malattie di origine antropica nelle specie animali, compresi i pesci, e nei vegetali.
4. Diversità delle comunità di invertebrati (planctoniche e dei fondali) e delle specie/taxa chiave normalmente associate allo stato dell'ecosistema in assenza di perturbazioni.
5. Diversità delle comunità di vegetali acquatici, ivi comprese le specie/taxa chiave normalmente associate allo stato dell'ecosistema in assenza di perturbazioni, e dimensioni della crescita macrofita o algale dovuta a livelli elevati di nutrienti di origine antropica.

6. Diversità della popolazione ittica e delle specie/taxa chiave normalmente associate allo stato dell'ecosistema in assenza di perturbazioni. Passaggio dei pesci migratori, tenendo conto delle influenze esercitate dalle attività umane.

7. Diversità delle comunità di vertebrati superiori (anfibi, uccelli e mammiferi).
8. Struttura e qualità dei sedimenti e loro idoneità a mantenere l'esistenza della comunità biologica nell'ecosistema.
9. Zone rivierasche e costiere, ivi compresa la comunità biologica e le caratteristiche estetiche del sito.

ALLEGATO II

Buona qualità ecologica delle acque - Specificazioni

Gli Stati membri, basandosi su un principio precauzionale, fissano gli obiettivi operativi da realizzare ai sensi della presente direttiva, tenendo conto degli elementi rappresentativi del seguente elenco che risultano pertinenti alle singole acque considerate.

1. L'ossigeno disciolto deve consentire la sopravvivenza e la riproduzione degli animali indigeni.
2. La concentrazione di sostanze tossiche o dannose nell'acqua, nei sedimenti o nel biota deve essere inferiore ai livelli stabiliti di innocuità e non deve impedire il normale impiego della massa d'acqua.
3. Non devono risultare elevati livelli di malattie di origine antropica nelle specie animali, compresi i pesci, e nelle specie vegetali.
4. La diversità delle comunità di invertebrati (planctoniche e dei fondali) deve essere simile a quella di masse d'acqua analoghe

caratterizzate da irrilevanti influssi di origine antropica. Devono essere presenti le specie/taxa chiave normalmente associate allo stato dell'ecosistema in assenza di perturbazioni.

5. La diversità delle comunità di vegetali acquatici deve essere simile a quella di masse d'acqua analoghe caratterizzate da irrilevanti influssi di origine antropica. Devono essere presenti le specie/taxa chiave normalmente associate allo stato dell'ecosistema in assenza di perturbazioni. Non si deve riscontrare un'eccessiva crescita macrofita o algale dovuta a livelli elevati di nutrienti di origine antropica.
6. La diversità delle comunità ittiche deve essere simile a quella di masse d'acqua analoghe caratterizzate da irrilevanti influssi di origine antropica. Devono essere presenti le specie/taxa chiave normalmente associate allo stato dell'ecosistema in assenza di perturbazioni. Non devono essere presenti rilevanti ostacoli artificiali che impediscono il passaggio dei pesci migra-

tori.

7. La vita dei vertebrati superiori (anfibi, uccelli e mammiferi) deve essere simile a quella di masse d'acqua analoghe caratterizzate da irrilevanti influssi di origine antropica. Devono essere presenti le specie/taxa chiave normalmente associate allo stato dell'ecosistema in assenza di perturbazioni.

8. La struttura e la qualità dei sedimenti deve consentire la presenza di comunità biologiche tipiche della regione.

9. Nelle aree non urbane, lo stato di zone rivierasche e costiere deve rispecchiare l'assenza di influssi significativi da parte delle attività umane o il rispetto per la conservazione della comunità biologica e per le caratteristiche estetiche del sito.

ALLEGATO III

Migliore pratica ambientale (MPA)

1. Per "migliore pratica ambientale (MPA)" s'intende la combinazione più adeguata di misure atte a prevenire l'inquinamento proveniente da fonti diffuse o a garantire la corretta applicazione in senso ambientale dei mezzi impiegati per il controllo dell'inquinamento. Nella migliore pratica ambientale rientrano sia le misure concrete e i comportamenti ambientali positivi, sia gli strumenti impiegati per promuovere l'adozione di misure e le modifiche dei comportamenti.

Ai fini della determinazione delle attività che debbono essere oggetto della migliore pratica ambientale si deve tenere conto dei seguenti elementi:

- il principio di precauzione;
- il rischio connesso con
 - a) l'attività;
 - b) la produzione, l'utilizzazione e l'eliminazione finale di prodotti usati nell'attività;
 - c) l'importanza dell'attività;
- la possibilità di una modifica delle attività o la sostituzione delle medesime con attività meno inquinanti.

Ai fini della fissazione dei termini entro i quali è prevista l'applicazione della MPA devono essere considerate le implicazioni sociali ed economiche connesse al vario grado di attuazione

della MPA.

2. Ai fini della determinazione della MPA relativamente ad una particolare fonte di inquinamento diffuso debbono essere considerati almeno i seguenti aspetti:

2.1. Misure

- atte a mettere a disposizione della popolazione sistemi di raccolta per rifiuti che costituiscono un rischio per l'ambiente.
- atte a instaurare sistemi di recupero e di riciclaggio e/o di eliminazione ecologica di rifiuti che potrebbero altrimenti costituire un rischio per l'ambiente.

2.2. Comportamento e strumenti di incentivazione

- instaurazione di codici di buona condotta e di buona pratica ambientale;
- informazioni ed educazione della popolazione e dei consumatori circa le conseguenze della scelta dei prodotti e del comportamento;
- uso di sistemi che prevedono autorizzazioni o licenze al fine di vietare o limitare talune pratiche;
- uso di strumenti economici volti a limitare gli effetti sull'ambiente di talune attività o l'uso di taluni prodotti.

ALLEGATO IV

Migliori tecnologie disponibili (MTD)

L'espressione "migliori tecnologie disponibili" indica l'ultima fase dello sviluppo (stato dell'arte) di attività e procedimenti e dei relativi metodi operativi ed indica l'idoneità di una particolare tecnica a prevenire o, qualora ciò risulti impossibile, a ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente in generale, senza prestabilire alcuna tecnologia e/o tecnica specifica.

Il termine "tecnologie" indica sia la tecnologia impiegata che il modo nel quale l'impianto è progettato, costruito, mantenuto, fatto funzionare e dismesso. Le tecnologie debbono essere concretamente praticabili a livello industriale nel relativo settore, sia da un punto di vista tecnico che economico.

L'espressione "disponibili" significa sviluppato o comprovato su una scala tale da permettere l'applicazione nel relativo contesto industriale, in condizioni economicamente accettabili, indipendentemente dal fatto che le tecnologie siano disponibili

nell'ambito dello Stato membro in questione o che siano o meno di uso generale, purché esse siano ragionevolmente accessibili all'operatore.

L'espressione "migliori" significa più efficaci ai fini del conseguimento di un elevato livello globale di protezione ambientale in generale, tenuto conto dei costi e dei benefici potenziali derivanti sia dall'azione che dall'assenza di azione.

Ai fini della selezione delle migliori tecnologie disponibili, si debbono considerare gli elementi seguenti:

- l'impiego di tecnologie a bassa produzione di rifiuti;
- ove possibile, la promozione del recupero e del riciclaggio delle sostanze impiegate nel processo;
- i procedimenti, i mezzi o i metodi operativi comparabili, sperimentati di recente con successo;

- i progressi e gli sviluppi tecnologici nelle conoscenze scientifiche;
- la natura e il volume delle emissioni;
- i tempi di adozione delle tecnologie;
- il consumo di materie prime (incluse l'acqua) e di energia usate nel procedimento e la loro natura;
- la necessità di prevenire o di ridurre al minimo gli effetti globali delle emissioni sull'ambiente.

ALLEGATO V

Parametri da misurare, metodi di campionamento, frequenza ai luoghi di campionamento

1. Ciascuno Stato membro organizza, a livello nazionale, la raccolta e l'analisi dei dati relativi alla misurazione della qualità ecologica delle acque nonché la classificazione dei sistemi acquatici in categorie di qualità. Ogni Stato membro adotta il proprio sistema nazionale che comprenderà i parametri da misurare, i metodi di misurazione, i metodi di campionamento, la frequenza e i luoghi di campionamento che corrispondono meglio alle condizioni regionali e alla natura delle acque esaminate. I parametri scelti debbono rappresentare gli indicatori, più sensibili della qualità ecologica rispetto agli elementi e ai parametri considerati nella definizione della qualità ecologica delle acque in questione, nonché i parametri necessari a valutare, se vengono raggiunti, gli obiettivi operativi fissati conformemente all'articolo 5. I suddetti metodi di misurazione possono comprendere metodi di telerilevamento.
2. I sistemi adottati a livello nazionale devono essere noti alla comunità scientifica di ciascun paese e offrire le migliori garanzie per quanto attiene, in particolare, all'esattezza e alla comparabilità dei dati. I sistemi utilizzati in ciascun caso sono resi pubblici in forma dettagliata. Le eventuali ulteriori modifiche di un sistema nazionale devono essere volte a migliorare la qualità dei dati e gli Stati membri devono comprovare la comparabilità dei dati raccolti sia anteriormente che successivamente alla modifica.
3. Gli Stati membri organizzano a livello nazionale la taratura tra i laboratori che partecipano alla raccolta e all'analisi dei dati e tengono conto, nel loro sistema nazionale, dei sistemi adottati in altri Stati membri con i quali hanno acque in comune.
4. Al momento dell'elaborazione del proprio sistema nazionale, gli Stati membri elaborano carte colorate secondo la gamma cromatica in modo da fornire un'indicazione visiva della divergenza della qualità ecologica delle acque dalla buona qualità ecologica. Tali carte fanno parte della relazione di cui all'articolo 14.

ALLEGATO VI

Programmi integrati

Ciascun programma integrato contiene i seguenti elementi:

1. Gli obiettivi operativi decisi conformemente all'articolo 5, nonché le riduzioni di inquinamento e le altre misure ritenute necessarie nel programma. Nel programma si potrà eventualmente tener conto degli obiettivi a lungo termine da conseguire mediante programmi successivi. Il programma comprende un calendario delle azioni previste e una valutazione dei risultati specifici attesi.
2. Una pianificazione delle misure specifiche da applicare, che deve includere:
 - 2.1. il rispetto di tutti gli obblighi giuridici previsti dalla legislazione comunitaria in materia, in particolare per quanto riguarda la riduzione dell'inquinamento;
 - 2.2. l'uso delle migliori tecnologie disponibili definite dagli Stati membri conformemente all'allegato IV per tutte le fonti puntuali di inquinamento, qualora non esistano disposizioni legislative comunitarie relative alla sostanza inquinante in questione;
 - 2.3. l'uso delle migliori pratiche ambientali definite dagli Stati membri conformemente all'allegato III per tutte le fonti di inquinamento diffuso, qualora non esistano disposizioni legislative comunitarie relative alla sostanza inquinante in questione;
 - 2.4. la limitazione della produzione di acqua dalle acque superficiali in questione, nonché dalle falde acquifere ad esse collegate ad una quantità compatibile con il mantenimento delle acque superficiali ad un livello tale da permettere il conseguimento degli obiettivi di qualità operativi per l'acqua superficiale in questione;
- 2.5. qualsiasi altra azione volta a migliorare l'ambiente, compresa la gestione integrata delle risorse di acque superficiali quando ciò è necessario ai fini del conseguimento della buona qualità ecologica.
3. Misure supplementari adottate dagli Stati membri qualora l'applicazione delle misure di cui al punto 2 non provi una sufficiente riduzione dell'inquinamento tale da permettere di conseguire gli obiettivi operativi di qualità del programma integrato.
4. Gli investimenti finanziari necessari, i nomi delle persone fisiche e delle imprese pubbliche o private incaricate dell'esecuzione specifica delle misure, nonché le date di attuazione previste.
5. Le disposizioni regolamentari, legislative ed amministrative, nonché qualsiasi altro mezzo necessario alla corretta esecuzione del programma integrato.
6. Una valutazione triennale dei risultati del programma integrato da notificare alla Commissione.